

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 settembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2006, n. 5-58/Leg.

Modifiche al DPGP 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. - Regolamento di esecuzione del *Capo II* della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dall'attività agrituristica, così come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 ottobre 2003, n. 37-158/Leg. Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) Pag. 2

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2006, n. 6.

Interventi regionali per la promozione del Protocollo di Kyoto e della Direttiva 2003/87/CE Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 7.

Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 22.

Costituzione della Fondazione del consiglio regionale della Toscana Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 23.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale della Toscana») Pag. 10

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2006 n. 24.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche Pag. 11

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2006, n. 5.

Disciplina generale delle attività commerciali. Pag. 14

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2006, n. 5-58/Leg.

Modifiche al DPGP 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. - Regolamento di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica, così come modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 ottobre 2003, n. 37-158/Leg.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 30 maggio 2006)

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006,
Registro n. 1, foglio n. 7.

06R0397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 30 maggio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ai sensi del quale il presidente della provincia emana, con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Visto l'art. 20 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, «Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 502 di data 17 marzo 2006, avente per oggetto: approvazione dello schema di regolamento recante: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)»,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione e di attuazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

2. Nel prosieguo del presente regolamento la legge provinciale n. 6 del 2005 è indicata con la denominazione «legge provinciale».

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. I beni di uso civico come definiti dall'art. 1, comma 2, della legge provinciale si distinguono in:

a) «comunali» se appartengono alla generalità degli abitanti di un comune privo di frazioni;

b) «frazionali» se appartengono alla generalità degli abitanti di una singola frazione.

2. Per amministrazione competente si intende:

a) relativamente ai beni comunali di uso civico, il comune o, ove costituita ed affidataria dell'amministrazione, la circoscrizione di decentramento;

b) relativamente ai beni frazionali:

1) l'amministrazione separata di uso civico (ASUC);

2) ovvero il comune entro il cui territorio amministrativo ricade la frazione, in caso di affidamento dell'amministrazione da parte degli aventi diritto ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale o in caso di mancanza dell'amministrazione separata;

3) ovvero la circoscrizione di decentramento, ove costituita ed affidataria dell'amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale.

Capo I

DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI

Art. 3.

Elenco degli aventi diritto al voto

1. L'ASUC forma, conserva ed aggiorna ogni anno l'elenco degli aventi diritto al voto, costituito da:

a) i maggiorenni di ogni nucleo familiare residenti nella frazione;

b) i Capofamiglia o loro delegati nel caso in cui lo statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale abbia limitato il voto ai Capofamiglia o loro delegati.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge provinciale il Capofamiglia coincide con l'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe comunale salvo che lo stesso conferisca delega ad altro membro maggiorenne dello stesso nucleo familiare ad esercitare il diritto di voto.

3. La delega è conferita con atto sottoscritto in presenza del segretario dell'ASUC; la delega attribuisce al delegato unicamente l'elettorato attivo rimanendo in Capo al Capofamiglia l'elettorato passivo ed è valida limitatamente alla consultazione per la quale la delega stessa è conferita; l'elenco degli aventi diritto al voto è conseguentemente aggiornato in base alle deleghe presentate.

4. L'ASUC aggiorna in via straordinaria l'elenco di cui al comma 1 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per ogni singola consultazione, tenendo conto delle eventuali deleghe pervenute entro tale data.

Art. 4.

Disposizioni generali

1. Per tutte le consultazioni degli aventi diritto al voto previste dalla legge provinciale, il voto è espresso in forma personale e segreta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Per gli adempimenti previsti per lo svolgimento delle consultazioni l'ASUC, previa intesa con il comune, acquisisce dal medesimo i dati strettamente necessari alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'art. 3 nonché si avvale dei mezzi, dei materiali e della struttura organizzativa del comune cui appartiene.

3. Gli oneri, finanziari per lo svolgimento di tutte le consultazioni previste dalla legge provinciale sono posti a carico del bilancio dell'ASUC.

Sezione I

DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEL COMITATO E PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI

Art. 5.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori del comitato ed eleggibili i maggiorenni iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

2. Ove previsto, dallo statuto ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale, sono elettori del comitato ed eleggibili i Capofamiglia iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ferma restando la facoltà di delega esercitabile nei limiti e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.

3. Non è consentita la presentazione di liste ufficiali di candidati. L'eventuale presentazione di liste non ufficiali di candidati non può comunque comportare limitazione al diritto di elettorato passivo previsto dai commi 1 e 2.

Art. 6.

Indizione della consultazione

1. Il sindaco ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge provinciale con unico provvedimento indice la consultazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del nuovo comitato e, sentito il presidente uscente dell'ASUC, stabilisce la data e gli orari della consultazione medesima da svolgersi entro e non oltre il termine di scadenza del comitato in carica.

2. Il sindaco dispone l'immediata pubblicazione all'albo dell'ASUC del provvedimento di indizione della consultazione, riportante la data e gli orari della consultazione, i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di componente del comitato, le modalità della votazione e quelle per la consultazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 7.

Il seggio elettorale

1. Non oltre il settimo giorno antecedente a quello fissato per l'elezione del comitato il sindaco costituisce il seggio elettorale, composto dal sindaco con funzioni di presidente e da almeno due scrutatori scelti fra gli aventi diritto al voto; le funzioni di segretario del seggio sono svolte dal segretario dell'ASUC; il sindaco ed il segretario possono delegare i rispettivi compiti ad altri, purché residenti nel comune. Il presidente nomina un vicepresidente del seggio, scelto fra gli scrutatori; durante la votazione devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio fra cui il presidente od il vicepresidente.

2. Il giorno fissato per la votazione il sindaco fa allestire nella frazione, o nella sede del comune, se nella frazione non ci fossero sale adeguate, una sala idonea per lo svolgimento delle operazioni elettorali; la sala deve essere munita di un numero sufficiente di tavoli, sedie, urne, penne o matite copiative, materiali di cancelleria, cabine o angoli che assicurino la segretezza del voto. Una copia dell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere disponibile nella sala della votazione; all'interno della sala non è ammessa alcuna forma di indizione di voto.

3. Il comitato stabilisce di volta in volta, in, occasione di ogni consultazione degli aventi diritto al voto, l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti del seggio elettorale, in misura comunque non superiore ai compensi stabiliti per l'elezione degli organi comunali.

4. Nel caso in cui gli aventi diritto al voto siano più di 800, il sindaco può costituire più seggi elettorali ed allestire più sale per la votazione; in tal caso, il seggio presieduto dal sindaco o dal suo delegato funge da ufficio centrale e si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione degli organi comunali.

Art. 8.

Le operazioni di voto

1. La scheda per la votazione consiste in un foglio riportante la denominazione dell'ASUC e del comune al quale la medesima appartiene, la data della consultazione; il timbro dell'ASUC o del comune, nonché un adeguato spazio entro il quale esprimere il voto contenente un numero di righe pari al numero dei componenti del comitato da eleggere.

2. All'ora fissata per l'inizio delle operazioni di voto, il presidente verifica che il seggio elettorale sia costituito regolarmente e al completo, che la sala sia idonea e dotata di tutto quanto occorre e che al seggio sia stato consegnato un numero di schede sufficienti.

3. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano; un membro del seggio ne accerta l'identità personale richiedendo, se necessario, di esibire un idoneo documento di identificazione ed un altro membro del seggio consegna loro la scheda di votazione e la penna o la matita copiativa.

4. Per l'espressione del voto l'elettore può utilizzare solo la penna o la matita copiativa consegnatagli dal membro del seggio.

5. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sulla scheda il cognome e nome delle persone prescelte in numero non superiore a quello dei componenti del comitato da eleggere; nell'avviso di convocazione possono essere previsti altri modi di espressione del voto purché idonei ad individuare la volontà dell'elettore, anche al fine di chiarire i casi di omonimia.

6. Dopo aver votato l'elettore consegna la scheda ripiegata al presidente del seggio che la deposita nell'urna e dispone la registrazione dell'avvenuta espressione del voto.

7. La votazione deve proseguire fino allo scadere dell'ora stabilita dal sindaco nel provvedimento di indizione della consultazione; gli elettori che si trovano ancora nella sala di votazione allo scadere dell'ora fissata sono comunque ammessi a votare.

8. Scaduta l'ora stabilita, il presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver accertato la partecipazione al voto del numero minimo di elettori previsto dallo statuto ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge provinciale ovvero, in assenza della disposizione statutaria, il raggiungimento del numero di votanti non inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento nonché la regolarità di tutte le operazioni, inizia lo scrutinio con la presenza degli scrutatori e del segretario che devono coadiuvarlo in queste operazioni; durante lo scrutinio la sala deve rimanere aperta al pubblico, che può assistervi secondo le disposizioni del presidente.

9. Nel caso in cui gli elettori siano più di 800 il presidente del seggio può rinviare le operazioni di scrutinio al giorno successivo stabilendo l'ora di inizio dello spoglio dei voti e dandone pubblica comunicazione.

Art. 9.

Le operazioni di scrutinio

1. Il voto è nullo:

a) quando sia espresso su una scheda diversa da quella prevista dall'art. 8, comma 1;

b) quando oltre all'espressione del voto la scheda contenga scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c) quando il voto sia stato espresso a favore di soggetti non eleggibili secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2.

2. Le preferenze espresse in numero superiore a quello dei componenti del comitato da eleggere sono inefficaci.

3. Terminato lo scrutinio delle schede, il presidente del seggio conta i voti e, ove il seggio sia unico, dopo aver verificato l'esattezza delle operazioni e dei conteggi, proclama eletti, nel numero fissato dallo Statuto per i componenti del comitato da eleggere, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età.

4. Ove siano costituiti più seggi il presidente di ogni seggio consegna il rispettivo verbale al presidente del seggio che funge da ufficio centrale, il quale, dopo aver sommato i risultati dei singoli seggi effettua la proclamazione degli eletti.

5. Il segretario del seggio redige il verbale di tutte le operazioni di votazione; il verbale deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento del seggio ed i nomi dei suoi componenti;

b) il numero degli aventi diritto al voto;

c) il numero delle schede timbrate prima della votazione e, di quelle eventualmente timbrate durante la votazione;

d) i risultati dello scrutinio, riportando distintamente il totale dei votanti, delle schede valide, di quelle bianche e di quelle nulle;

e) la succinta descrizione di eventuali fatti anomali, incidenti, contestazioni od altro verificatisi durante le operazioni di votazione e di scrutinio, con la citazione delle proteste o dei reclami presentati al seggio e dei provvedimenti adottati al riguardo dal presidente;

f) l'elenco di tutti coloro che hanno ottenuto voti, secondo l'ordine decrescente dei voti conseguiti da ciascuno di essi;

g) i nomi di coloro che sono stati proclamati eletti;

h) la data e l'ora di chiusura delle operazioni di voto;

i) i documenti allegati al verbale (le schede votate e quelle avanzate, la copia dell'avviso di indizione della votazione esposto nel seggio e l'elenco degli aventi diritto al voto a disposizione nel seggio ed utilizzato per registrare l'avvenuta espressione del voto);

l) la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti del seggio e del segretario.

6. Alla chiusura delle operazioni elettorali il presidente raccoglie tutto il materiale elettorale e lo consegna alla segreteria del comune.

Art. 10.

Convalida degli eletti a componenti del comitato

1. Entro i tre giorni successivi alla votazione il sindaco dispone:

- a) la pubblicazione del verbale all'albo dell'ASUC per dieci giorni consecutivi;
- b) la comunicazione scritta del risultato della votazione a coloro che risultino eletti.

2. Ogni avente diritto può presentare, per il tramite del sindaco, reclamo scritto alla giunta provinciale nel termine di pubblicazione previsto dal comma 1, lettera a); il reclamo pervenuto agli uffici comunali oltre tale termine è dichiarato dal sindaco irricevibile; il sindaco entro i cinque giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del verbale provvede all'inoltro alla giunta provinciale dei reclami eventualmente pervenuti, unitamente alle proprie osservazioni; la giunta provinciale decide entro quindici giorni dal loro ricevimento, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto.

3. Coloro che risultino eletti devono dichiarare per iscritto, entro dieci giorni dalla comunicazione del sindaco, la disponibilità ad accettare la carica oppure la rinuncia; in caso di accettazione, gli interessati devono dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge provinciale.

4. Per ognuno degli eletti che non dichiara di accettare la carica entro il termine previsto dal comma 3, oppure che dichiara per iscritto di rinunciare, il sindaco, entro dieci giorni dalla rinuncia, chiede la disponibilità ad accettare la carica al primo dei non eletti in ordine decrescente secondo il numero di voti ottenuti; gli interessati provvedono alle dichiarazioni previste nel comma 3 nei termini stabiliti dal medesimo comma.

5. Alla scadenza dei termini stabiliti per la pubblicazione del verbale o di quelli previsti per la decisione da parte della giunta provinciale di eventuali reclami, il sindaco convoca i componenti eletti per l'insediamento del nuovo comitato; in tale seduta, presieduta dal sindaco, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il comitato provvede alla convalida degli eletti nonché all'elezione del nuovo presidente.

6. Ai fini della convalida degli eletti il comitato verifica per ognuno dei presenti la sussistenza o meno di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di componente del comitato. Ove sia accertata la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità il sindaco chiude la seduta e convoca nuovamente il comitato ad avvenuta conclusione degli adempimenti previsti dal comma 7.

7. Ove sia accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità trova applicazione quanto previsto dal comma 4; ove invece sia accertata una causa di incompatibilità l'interessato deve scegliere a quale carica rinunciare, dandone comunicazione scritta al sindaco entro dieci giorni dalla prima seduta del comitato. Se l'interessato rinuncia alla carica di componente del comitato, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui, nel corso del mandato amministrativo, intervenga, per qualunque causa, la cessazione dalla carica di uno o più componenti del comitato.

*Sezione II*CAMBIO DELLA FORMA DI AMMINISTRAZIONE
DEI BENI FRAZIONALI DI USO CIVICO

Art. 11.

Disposizioni per la presentazione della richiesta di cambio della forma di amministrazione e per lo svolgimento della relativa consultazione

1. L'iniziativa per il cambio della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico in atto, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge provinciale, spetta ad almeno cinque aventi diritto al voto che si impegnano ad ottenere la sottoscrizione della richiesta da parte di un quarto dei maggiorenni residenti o dei Capofamiglia o loro delegati nel caso in cui lo statuto preveda il diritto di voto solo in Capo ai Capofamiglia o loro delegati; in ogni caso sia i maggiorenni che i Capofamiglia o loro delegati devono essere residenti nella frazione.

2. Ove la richiesta riguardi il passaggio da amministrazione comunale ad amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico la stessa deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia del decreto di assegnazione di cui all'art. 42 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

- b) prospetto contabile da cui risultino le entrate e le spese annuali relative alla gestione del patrimonio frazionale d'uso civico.

3. Le firme dei sottoscrittori sono apposte su moduli predisposti dai promotori, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina, l'indicazione completa e chiara, della richiesta. I moduli, prima del loro utilizzo, sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo all'inizio di ogni foglio il bollo del comune, la data e la firma dell'incaricato che provvede all'operazione di vidimazione.

4. Le firme sono apposte in calce al testo della richiesta. Accanto alla firma di ciascun sottoscrittore devono essere indicati chiaramente cognome, nome, comune, data di nascita e residenza nella frazione. Le firme sono autenticate da un notaio, da un segretario comunale, o da un impiegato comunale incaricato dal sindaco e dalle altre figure previste all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale). Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla data di vidimazione dei moduli di cui al comma 3. Entro i successivi cinque giorni le sottoscrizioni sono depositate a cura dei promotori in comune. Il sindaco, dopo aver verificato la regolarità di vidimazione dei moduli, delle sottoscrizioni e relative autenticazioni, la legittimazione dei sottoscrittori nel numero richiesto dalla legge, dichiara ammessa la richiesta di cambio dell'amministrazione ed indice la consultazione degli aventi diritto al voto della frazione interessata.

6. Partecipano alla consultazione prevista dal presente articolo i maggiorenni residenti nella frazione o i Capofamiglia o loro delegati, residenti nella frazione, nel caso i cui lo statuto preveda il diritto di voto solo in Capo ai Capofamiglia o loro delegati.

7. La richiesta da sottoporre agli aventi diritto al voto consiste nelle seguenti domande:

- a) in caso di passaggio da amministrazione comunale ad amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico: «Volete l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di?»;

- b) in caso di affidamento al comune dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico: «Volete affidare al comune di l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di?».

In ambedue i casi la scheda deve riportare le due possibili risposte alternative:

☐ SI ☐ NO

8. Il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta.

9. Ove la richiesta riguardi il passaggio da amministrazione comunale ad amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, chi abbia espresso voto favorevole è chiamato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge provinciale, ad eleggere anche il comitato composto da cinque membri. A tal fine la scheda di votazione reca cinque righe per l'indicazione dei nominativi scelti quali membri del comitato.

10. Alla chiusura della consultazione il presidente del seggio:

- a) verifica preliminarmente la validità della consultazione, accertando che alla stessa abbia partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto;

- b) procede, se la consultazione sia valida, allo scrutinio delle schede votate sulla base dei risultati, proclama l'esito della consultazione;

- c) proclama l'elezione dei membri del comitato nel caso di passaggio da amministrazione comunale ad amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'indizione della consultazione, le procedure da seguire, la costituzione del seggio elettorale, la corresponsione dei compensi ai componenti del seggio medesimo, le modalità ed i tempi della votazione, la proclamazione dei risultati e la convalida degli eletti si osservano, in quanto applicabili, le norme nella *Sezione I* contenute nel del presente *Capo*.

12. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui il decreto di assegnazione di cui all'art. 42 del regio decreto n. 332 del 1928 riconosca l'esistenza di beni frazionali d'uso civico in Capo ad una frazione già sede di comune od in seguito divenuta tale.

Sezione III

STATUTO DELL'ASUC E REFERENDUM CONFERMATIVO

Art. 12.

Adempimenti conseguenti all'approvazione dello statuto

1. La pubblicazione all'albo dell'ASUC dello statuto approvato dal comitato è effettuata mediante apposito avviso a cura del segretario dell'ASUC per almeno sessanta giorni.

2. L'avviso contiene l'espressa indicazione che lo statuto è depositato presso la sede dell'ASUC e negli uffici comunali per la libera consultazione da parte degli aventi diritto; l'avviso inoltre rende noto che lo statuto entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione e che entro tale termine un quinto dei maggiorenni residenti nella frazione ovvero un decimo dei Capofamiglia può chiedere di sottoporlo a referendum confermativo ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 7, della legge provinciale.

3. Entro il termine di pubblicazione lo statuto è trasmesso dal segretario dell'ASUC alla giunta provinciale per il tramite del servizio provinciale competente in materia di usi civici, di seguito denominato servizio provinciale, che cura l'istruttoria ai fini dell'esercizio della facoltà da parte della giunta provinciale prevista dall'art. 6, comma 4, della legge provinciale.

4. Ove la giunta provinciale segnali difformità dello statuto rispetto alla legge il comitato valuta le osservazioni, adotta i provvedimenti conseguenti riapprovando, se necessario le singole disposizioni statutarie oggetto di segnalazione. In tal caso le modifiche approvate sono pubblicate all'albo della frazione per sessanta giorni e trasmesse al servizio provinciale.

5. Gli adempimenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui allo statuto siano apportate modifiche successive alla sua originaria approvazione.

Art. 13.

Disposizioni per il referendum confermativo dello statuto

1. La richiesta di sottoporre a referendum confermativo lo statuto è promossa da almeno cinque aventi diritto al voto che si impegnano ad ottenere la sottoscrizione della richiesta ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 7, della legge provinciale da cui quinto dei maggiorenni residenti nella frazione ovvero da un decimo dei Capofamiglia o loro delegati secondo le modalità previste dall'art. 11, commi da 3 a 5, del presente regolamento.

2. Il sindaco, con proprio provvedimento su richiesta del presidente dell'ASUC, indice la consultazione e stabilisce la data e gli orari della medesima, da tenersi comunque entro novanta giorni dal pre-detto provvedimento.

3. Il quesito da sottoporre consiste nella formulazione di specifiche domande relative allo statuto od a singole disposizioni dello stesso.

4. Il voto è espresso su schede riportanti il quesito nonché le due possibili risposte alternative:

☐ SI ☐ NO

5. Partecipano alla consultazione prevista dal presente articolo i maggiorenni residenti nella frazione.

6. Il voto è espresso tracciando il segno sulla risposta prescelta.

7. Alla chiusura della consultazione il presidente del seggio, dopo aver accertato la partecipazione di almeno il 30 per cento dei maggiorenni residenti nella frazione, nonché la regolarità di tutte le operazioni, procede allo scrutinio delle schede votate e, sulla base dei risultati, proclama l'esito della consultazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge provinciale.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, le procedure da seguire, la costituzione del seggio elettorale, la corresponsione dei compensi ai componenti del seggio medesimo, le modalità ed i tempi della votazione e la proclamazione dei risultati si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella *Sezione I* del presente *Capo*.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE

Art. 14.

Modalità di utilizzo del personale di altre amministrazioni

1. Nel caso in cui l'ASUC utilizzi personale dipendente dei comuni, di altre ASUC o di altri enti pubblici, previo assenso del dipendente interessato, l'ASUC stipula con le singole amministrazioni un'apposita convenzione, nella quale sono disciplinati il contenuto delle prestazioni richieste, gli aspetti funzionali all'avvalimento ed il rimborso all'ente o all'ASUC di appartenenza degli oneri calcolati in relazione alla quantità di lavoro prestata dal dipendente a favore dell'ASUC convenzionata.

2. Nel caso di utilizzazione di personale al di fuori dell'orario di lavoro, l'ASUC definisce i rapporti, anche di natura economica, direttamente con il dipendente interessato, fermo restando, ove prescritto, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente o dell'ASUC di appartenenza.

Art. 15.

Utilizzazione del segretario comunale

1. L'ASUC, previo accordo con il comune, può avvalersi del segretario del comune di appartenenza per rogare i contratti e gli atti nei quali l'ASUC è parte.

Capo III

LA GESTIONE DEI BENI DI USO CIVICO

Art. 16.

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dal Capo III della legge provinciale

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni della provincia nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale, l'amministrazione competente presenta la relativa richiesta al servizio provinciale corredata da idoneo provvedimento dell'organo competente del comune o dell'ASUC e dalla documentazione necessaria per la valutazione complessiva dell'operazione proposta.

2. Con deliberazione della giunta provinciale è individuata la documentazione da produrre nonché sono stabiliti i termini per il rilascio delle autorizzazioni.

3. Il dirigente del servizio provinciale con propria determinazione rilascia l'autorizzazione o rigetta l'istanza.

4. Ai provvedimenti del comune o dell'ASUC di cui al comma 1 può essere data esecuzione solo ad avvenuta autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio provinciale.

Art. 17.

Forme e modalità per la prestazione del corrispettivo

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 15, commi 2 e 3, della legge provinciale il corrispettivo può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni stessi o comunque del patrimonio di uso civico in generale ovvero, in tutto o in parte, nell'offerta, da parte dei concessionari o dei titolari del diritto reale, di condizioni di favore nella fruizione dei beni e dei servizi ai titolari del diritto di uso civico.

Art. 18.

Sospensione del vincolo d'uso civico

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge provinciale la costituzione di diritti reali a favore di terzi può riguardare solo il diritto di superficie e le servitù prediali.

Capo IV

POTERI SOSTITUTIVI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 19.

Interventi sostitutivi della giunta provinciale

1. Qualora l'ASUC, dopo essere stata invitata a provvedere entro un congruo termine, ritardi o non compia atti previsti come obbligatori dalle norme vigenti o dallo statuto dell'ASUC, oppure non sia in grado di adottarli a causa degli obblighi di astensione prescritti per il suo funzionamento, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario.

2. Il dirigente del servizio provinciale formula l'invito a provvedere fissandone altresì il termine che non può, di norma, essere inferiore a trenta giorni, salve deroghe per casi di urgenza che devono essere adeguatamente motivate.

3. Le spese per il commissario sono a carico dell'ASUC.

Art. 20.

Scioglimento del comitato

1. Il presidente della provincia, su conforme deliberazione della giunta provinciale, decreta lo scioglimento del comitato qualora quest'ultimo, nella sua attività amministrativa e gestionale, compia o abbia compiuto gravi violazioni di legge o quando non possa più funzionare nel caso in cui:

a) il numero dei componenti previsto dallo statuto si riduca a due o comunque alla metà e non sia più possibile sostituire chi è cessato dalla carica per qualsiasi motivo;

b) non elegga o non sostituisca il presidente entro quaranta giorni dalla seduta iniziale di convalida degli eletti o, rispettivamente, da quando è cessato dalla carica per qualsiasi motivo;

c) non approvi il bilancio di previsione entro il 30 giugno dell'anno finanziario successivo ed il rendiconto di gestione entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

d) la gestione dell'ASUC risulti gravemente passiva per cause imputabili al comitato.

2. Col medesimo decreto di scioglimento il presidente della provincia nomina un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli col decreto stesso. Le spese per il commissario sono a carico dell'ASUC.

3. Il sindaco del comune al quale appartiene l'ASUC indice la consultazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del nuovo comitato dal svolgersi entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 21.

Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza

1. Per la destituzione, sospensione provvisoria e decadenza dalla carica di presidente o di altro componente del comitato dell'ASUC si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale in materia di ordinamento dei comuni.

2. Il comitato dell'ASUC sostituisce i componenti destituiti dalla carica ai sensi del comma 1 applicando quanto previsto dall'art. 10, comma 4.

Capo V

DISCIPLINA PROVVISORIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASUC

Art. 22.

O g g e t t o

1. In attuazione dell'art. 25, commi 2 e 3, della legge provinciale il presente *Capo* detta la disciplina provvisoria necessaria ed indispensabile per il funzionamento delle ASUC.

2. La disciplina contenuta nel presente *Capo* trova applicazione per ciascuna ASUC fino all'entrata in vigore dello statuto.

Art. 23.

Composizione, funzionamento e attribuzioni del comitato

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 3, della legge provinciale il comitato è composto da 5 membri.

2. Il comitato amministra i beni frazionali di uso civico, adotta gli atti di indirizzo generale e di gestione dei beni medesimi nonché gli altri atti di amministrazione, salvo quelli attribuiti al presidente dal presente *Capo*. Il comitato in particolare:

a) approva lo statuto e le sue modificazioni;

b) approva il regolamento per l'esercizio dei diritti e per il godimento dei beni frazionali di uso civico previsto dall'art. 2 della legge provinciale;

c) approva i bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i rendiconti annuali di gestione ed i loro allegati;

d) compila l'inventario dei beni frazionali di uso civico;

e) adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dei beni frazionali di uso civico ed i contratti che li riguardano, compresi gli atti di gestione previsti dal *Capo III* della legge provinciale;

f) delibera la realizzazione di opere e di infrastrutture funzionali al patrimonio frazionale d'uso civico;

g) delibera la costituzione in giudizio.

3. Le sedute del comitato sono normalmente pubbliche; le sedute sono segrete nei casi in cui il comitato debba esprimere giudizi o valutazioni sulle persone.

4. Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il comitato delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità delle deliberazioni non si computano i componenti del comitato che, prima della votazione, volontariamente si allontanano dalla sala; in ogni caso si considerano come presenti i componenti che si astengono dal votare senza allontanarsi dalla sala.

5. Il comitato vota in forma palese per alzata di mano; la votazione avviene per scrutinio segreto nei casi previsti dal comma 3, ultimo periodo, o se richiesto da almeno tre membri del comitato.

6. I componenti del comitato ed il segretario dell'ASUC devono astenersi dalle deliberazioni ed allontanarsi dalla sala nei casi e secondo le modalità previsti dalle norme sull'ordinamento dei comuni per gli amministratori comunali.

Art. 24.

Modalità di elezione ed attribuzioni del presidente

1. Il presidente dell'ASUC è eletto dal comitato nella seduta di insediamento del comitato scegliendolo tra i suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessuno dei componenti ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti si procede alla votazione di ballottaggio fra i due componenti che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ASUC, sovrintende al buon andamento ed assicura la funzionalità dell'ASUC; in particolare, il presidente:

a) convoca il comitato, stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, ne presiede le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni;

b) stipula i contratti e gli atti nei quali l'ASUC è parte contraente;

c) presenta le istanze a nome dell'ASUC;

d) incarica od autorizza gli altri componenti del comitato ad effettuare viaggi e missioni per svolgere i loro compiti istituzionali.

3. Il componente del comitato più anziano di età sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 25.

Partecipazione del segretario dell'ASUC alle sedute del comitato

1. Il comitato adotta le proprie deliberazioni con l'assistenza del segretario. Oltre a svolgere le funzioni consultive richieste dal comitato, il segretario redige i verbali delle sedute e le deliberazioni. Il segretario predispone e conserva gli atti delle sedute del comitato; assicura l'attuazione delle deliberazioni; è responsabile della pubblicazione, all'albo dell'ASUC dell'ordine del giorno delle sedute e delle deliberazioni del comitato, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalle norme di legge e di regolamento riguardanti l'attività del comitato.

2. Le funzioni di segretario nelle sedute del comitato sono svolte da uno dei suoi componenti, incaricato dal presidente, nel caso in cui il segretario debba astenersi ai sensi dell'art. 23, comma 6.

3. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre al comitato è corredata dai pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile e, se richiesto dalla natura dell'atto, dall'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal segretario;

Art. 26.

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del comitato

1. Le deliberazioni del comitato sono firmate dal presidente e dal segretario e sono esecutive dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.

2. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo dell'ASUC entro dieci giorni dalla loro adozione e per dieci giorni consecutivi.

Art. 27.

Disciplina contabile finanziaria

1. Sino all'individuazione da parte della giunta provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge provinciale, d'intesa con l'associazione più rappresentativa delle ASUC, dei principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria dell'ASUC le medesime applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di ordinamento contabile dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Inventario dei beni di uso civico

1. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario patrimoniale del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali e per singola frazione, oppure nell'inventario dell'ASUC, se sono beni frazionali amministrati separatamente. L'inventario dei beni di uso civico è aggiornato annualmente.

Art. 29.

Banca dati

1. Il servizio provinciale, in collaborazione con le amministrazioni competenti di cui all'art. 2, comma 2 e con i servizi provinciali interessati, forma e tiene aggiornata la banca dati dei beni di uso civico comunali e frazionali rilevando la coltura e la superficie.

Art. 30.

Anagrafe degli amministratori delle ASUC

1. Il servizio provinciale forma e tiene aggiornata l'anagrafe degli amministratori delle ASUC del Trentino. A tal fine, entro dieci giorni dall'insediamento del nuovo comitato, il segretario dell'ASUC comunica i nominativi e i dati anagrafici del presidente e degli altri componenti del comitato alla stesa struttura provinciale. Nel corso del quinquennio di durata in carica del comitato, il segretario dell'ASUC comunica al servizio provinciale ogni variazione riguardante la composizione del comitato o la sostituzione del presidente o del vice presidente dell'ASUC.

Art. 31.

Regolamento per il godimento dei beni d'uso civico

1. Le amministrazioni competenti entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento sono tenute ad aggiornare o ad approvare *ex novo* il proprio regolamento per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico.

Art. 32.

Abrogazione di disposizioni

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge provinciale, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34 del decreto del presidente della provincia 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 «Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico»);

b) gli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto del presidente della provincia 24 ottobre 2003, n. 33-154/Leg. (Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 6 aprile 2006

DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006,
Registro n. 1, foglio n. 8.

06R0398

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2006, n. 6.

Interventi regionali per la promozione del Protocollo di Kyoto e della Direttiva 2003/87/CE.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 51 del 6 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalità espressi dal Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120 e dalla Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunità, promuove iniziative che concorrono:

a) alla compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera;

b) a promuovere attività volte a consentire la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo, a supporto delle rispettive strategie di sviluppo sostenibile;

c) a sostenere le attività d'impresa del Veneto.

Art. 2.

Intese internazionali per le attività di progetto

1. Ai fini di cui all'art. 1 la Regione del Veneto può concludere, nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e secondo le ulteriori prescrizioni definite dal regolamento di cui all'art. 9, intese con enti territoriali interni ai Paesi in transizione verso un'economia di mercato inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, o con enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nel medesimo Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, preordinate al finanziamento per la realizzazione delle attività di progetto di cui all'art. 3.

Art. 3.

Attività di progetto

1. Le intese di cui all'art. 2 hanno ad oggetto, il finanziamento per la realizzazione, presso gli enti territoriali di cui al medesimo art. 2, delle seguenti attività di progetto, previamente autorizzate dallo Stato:

a) attività di progetto così dette CDM (clean development mechanism) di cui all'art. 12 del Protocollo di Kyoto, incluse quelle aventi ad oggetto l'utilizzazione del territorio, la variazione della destinazione d'uso del territorio, la silvicoltura, gli interventi di afforestazione e riforestazione, da realizzare presso enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto;

b) attività di progetto così dette JI (Joint Implementation) di cui all'art. 6 del Protocollo di Kyoto, da realizzare presso enti territoriali interni ai Paesi in transizione verso un'economia di mercato inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto.

2. Le attività di progetto finanziate dalla Regione del Veneto e realizzate in forza delle intese di cui all'art. 2 negli enti territoriali ospitanti i progetti stessi, sono volte al riconoscimento, a favore della Regione, di corrispondenti crediti di emissione di gas ad effetto serra, equivalenti alle quote di emissione importabili all'interno del «sistema comunitario», ai sensi ed agli effetti di cui alla Direttiva 87/2003/CE come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE, nei limiti di cui alla legge statale di recepimento della Direttiva stessa e sulla base dei provvedimenti statali attuativi a questa conseguenti, o altresì equivalenti alle quote di emissione importabili al di fuori del «sistema comunitario», a seguito della ratifica ed esecuzione, con legge 1° giugno 2002, n. 120, del Protocollo di Kyoto e sulla base dei provvedimenti statali attuativi a questa conseguenti.

3. Le tipologie progettuali che possono costituire contenuto delle attività di progetto di realizzazione regionale vengono individuate dal regolamento di cui all'art. 9.

Art. 4.

Realizzazione delle attività di progetto

1. Le attività di progetto, individuate ed approvate con le intese di cui all'art. 2 e previamente autorizzate dallo Stato, sono finanziate dalla Regione del Veneto che si avvale a tal fine, dell'attività d'intermediazione finanziaria del Veneto sviluppo S.p.a., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, «Costituzione della Veneto sviluppo S.p.a.» e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Veneto sviluppo S.p.a. finanzia gli interventi regionali di realizzazione delle attività di progetto oggetto delle intese di cui all'art. 2, gestendo un apposito fondo speciale per incarico della Regione e secondo le direttive impartite dalla giunta regionale, conformemente all'art. 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.

3. La cessione da parte della Regione del Veneto delle quote di emissione di gas ad effetto serra, acquisite dalla Regione stessa in forza dell'applicazione nazionale dei meccanismi del Protocollo di Kyoto e/o della Direttiva 87/2003/CE, come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE, a seguito della realizzazione delle attività di progetto, è regolata da specifici bandi regionali. Detti bandi in particolare individuano:

a) i criteri e le modalità di cessione delle quote di emissione di gas ad effetto serra acquisite dalla Regione del Veneto, da definirsi anche in ragione delle strategie del sistema produttivo fissate dal piano regionale di sviluppo;

b) i criteri di priorità e di preferenza per la cessione delle quote ai soggetti d'impresa che esercitano le attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 87/2003/CE, privilegiando fra questi i titolari di unità produttive insediate nel territorio regionale del Veneto;

c) i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti imprenditori che aspirino all'acquisizione delle quote, nonché la documentazione richiesta, a pena di decadenza.

4. Il provvedimento della giunta regionale che prova i bandi di cui al comma 3 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR).

5. Le quote di emissione di gas ad effetto serra rimaste non cedute a seguito dell'esperimento della procedura di bando di cui al comma 3, vengono liberamente collocate sul mercato nazionale.

Art. 5.

Contributi a favore delle imprese che realizzano attività di progetto

1. Ai fini di cui all'art. 1 la Regione del Veneto può disporre, in alternativa o congiuntamente alle iniziative di cui all'art. 2, contributi a favore dei soggetti d'impresa che esercitano nel territorio della Regione del Veneto le attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 87/2003/CE e realizzino una delle attività di progetto di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), rispondenti alle tipologie progettuali di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 6.

Modalità di contribuzione

1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5, destinati alla realizzazione delle attività di progetto di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) è regolata da specifici bandi.

2. Ciascun bando individua i soggetti d'impresa ammessi a partecipare e indica, in particolare:

a) le attività di progetto e le tipologie progettuali ammesse a contribuzione;

b) la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna tipologia progettuale ammessa a contribuzione;

c) la quota massima di finanziamento regionale, che non può comunque essere superiore al venti per cento dei costi dichiarati;

d) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi;

e) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta, a pena di decadenza;

f) le iniziative previste per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) del provvedimento della giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

4. La giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari del presente articolo ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.

Art. 7.

Rispetto della normativa comunitaria

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare a:

a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;

b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche;

c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori, e successive modifiche.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge, quantificabili in € 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, si provvede con le risorse allocate nell'UPB U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 6 «Interventi per il rispetto del Protocollo di Kyoto», del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'UPB U0219 «Valorizzazione e tutela risorse naturali» viene aumentato di € 2.000.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nell'esercizio successivo.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il consiglio regionale con proprio regolamento approva le disposizioni esecutive della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. La giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, criteri e termini per l'attuazione della presente legge.

3. La giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 1° giugno 2006

GALAN

(*Omissis*).

06R0405

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2006, n. 7.

Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 60 del 4 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto riconosce il sito paleontologico di Bolca (Verona) quale patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e culturale del Veneto con valenza internazionale.

2. Allo scopo di valorizzare il sito paleontologico di Bolca, la Regione del Veneto promuove e sostiene le iniziative di cui alla presente legge direttamente o indirettamente mediante il concorso di enti locali ed istituzioni pubbliche e private.

Art. 2.

Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto, d'intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero competente e in accordo con la provincia di Verona, il museo civico di storia naturale di Verona, la comunità montana della Lessinia e il parco regionale della Lessinia:

a) promuove indagini, ricerche e studi relativi agli scavi paleontologici nei vari siti di Bolca e ne sostiene l'attività di divulgazione e di informazione scientifica;

b) promuove e sostiene l'attuazione di interventi intesi a favorire nuove ricerche paleontologiche a Bolca ed il conseguente incremento del patrimonio di reperti;

c) promuove l'inventariazione, la schedatura, il recupero e la valorizzazione dei reperti fossili di Bolca;

d) favorisce iniziative atte far conoscere l'area di Bolca ed a valorizzarne gli aspetti turistico/culturali;

e) sostiene le iniziative di collaborazione, gemellaggio e scambi culturali con altri enti che gestiscono siti di interesse paleontologico nazionale ed internazionale;

f) promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, iniziative volte a far conoscere l'area di Bolca e a valorizzarne gli aspetti culturali e scientifici, anche mediante l'attivazione di borse di studio.

Art. 3.

Istituzione del comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca

1. Per realizzare le iniziative di cui all'art. 2, è istituito il comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca.

2. Il comitato è composto da:

a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato che lo presiede;

b) il presidente della provincia di Verona o suo delegato;

c) il direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o suo delegato, d'intesa con il Ministero competente;

d) il direttore del museo civico di storia naturale di Verona, o suo delegato;

e) presidente della comunità montana della Lessinia, o suo delegato;

f) il presidente del parco regionale della Lessinia, o suo delegato;

g) due consiglieri componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno in rappresentanza della minoranza, dalla stessa designati;

h) due esperti della materia designati dal direttore del museo civico di storia naturale.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale.

4. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento. Il comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà dei suoi componenti.

5. Ai componenti del comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.

Art. 4.

Funzioni del comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca

1. Il comitato permanente svolge le seguenti funzioni:

a) propone alla giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, le iniziative di cui all'art. 2 da inserire nel programma annuale delle attività, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente;

b) collabora con la giunta regionale nella realizzazione dei progetti più significativi previsti dal programma.

Art. 5.

Programma annuale degli interventi

1. La giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, approva, sentita la competente commissione consiliare, il programma annuale degli interventi e ne definisce i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 6.

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il comitato di cui all'art. 3 formula le proposte entro sessanta giorni dalla sua costituzione e la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma di interventi entro i successivi sessanta giorni.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in € 70.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 8 «Interventi per la cultura», del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'UPB U0168 «Archivi, biblioteche e musei» viene incrementato di € 70.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in € 130.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'UPB U0185 «fondo speciale per le spese correnti», partita n. 8 «Interventi per la cultura», del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'UPB U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» viene incrementato di € 130.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 30 giugno 2006

GALAN

(Omissis).

06R0406

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 22.

Costituzione della Fondazione del consiglio regionale della Toscana.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 18 del 16 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione e finalità

1. La Regione promuove la costituzione, ai sensi del codice civile e delle norme di attuazione, e partecipa all'attività della «Fondazione del consiglio regionale della Toscana», di seguito denominata «Fondazione».

2. La Fondazione ha la finalità di contribuire a valorizzare il ruolo di rappresentanza della comunità toscana proprio dell'assemblea regionale, attraverso la diffusione e l'approfondimento della conoscenza dei beni librari, documentali e artistici che costituiscono il patrimonio culturale e la memoria storica della stessa assemblea regionale.

Art. 2.

Statuto

1. Il consiglio regionale, con propria deliberazione, approva lo statuto della Fondazione ed incarica il presidente del consiglio di compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della Fondazione stessa.

2. Lo statuto prevede che la presidenza della Fondazione sia attribuita al presidente del consiglio regionale e che gli altri componenti del consiglio di amministrazione siano nominati dal consiglio regionale.

3. Le cariche di cui al comma 2 sono a titolo gratuito.

Art. 3.

Sede

1. Il consiglio regionale assicura alla Fondazione la sede e le risorse strumentali per il funzionamento nonché la possibilità di avvalersi del personale del consiglio regionale che opera nei settori di interesse della Fondazione, secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione della Fondazione nel rispetto di corrette relazioni sindacali e delle procedure negoziali previste dal vigente CCNL di settore.

Art. 4.

Fondo patrimoniale

1. La Regione concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione con la somma di euro 10.000,00 e conferisce inoltre alla Fondazione la somma di euro 5.000,00 per le spese di funzionamento per l'anno 2006. Tali oneri gravano sul bilancio interno del consiglio regionale per l'esercizio 2006.

2. A partire dall'anno 2007 la Regione conferisce alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento, la cui entità è determinata con il bilancio interno del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 giugno 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 giugno 2006.

06R0388

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 23.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale della Toscana»).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 18 del 16 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 77/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale della Toscana») è aggiunto il seguente:

«1-bis I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del consiglio regionale sono disciplinati, in conformità ai principi della presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio, di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana). A tali beni, il regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'art. 32, si applica per quanto non diversamente disposto dal regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 giugno 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 giugno 2006.

06R0389

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2006 n. 24.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 23 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 96 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 105 e 105-ter, al fine di garantire la massima sicurezza delle costruzioni e la pubblica incolumità, qualora dall'individuazione delle zone sismiche e dalla classificazione effettuata dalla giunta regionale ai sensi del comma 3 in base ai criteri generali definiti dai decreti ministeriali di cui al comma 2 derivi il passaggio di una zona da un grado di sismicità maggiore ad uno minore, alle zone interessate dalla diversa classificazione, si applica comunque la normativa tecnica prescritta per la zona a sismicità maggiore».

Art. 2.

Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 1/2005 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 105 e 105-ter, le sopraelevazioni di cui al presente articolo sono consentite solo previa certificazione del progettista che specifica l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

1-ter. La certificazione di cui all'art. 90, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 non è necessaria ai fini dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 105 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 105 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art.105 (*Autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche*). — 1. Non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura regionale competente in tutte le zone sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate negli atti di cui all'art. 96, commi 2 e 3.

2. Per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo, resta fermo l'obbligo di conseguire i necessari titoli abilitativi che possono essere richiesti e rilasciati anche prima dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. I lavori sono diretti, nei limiti delle rispettive competenze, da professionisti iscritti ai relativi albi.

4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:

a) il progetto, in triplice copia debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) la dichiarazione di cui all'art. 107;

c) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 105-quinquies, comma 1.

5. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

6. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, se effettuata dal costruttore.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 105-bis nella legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 105 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dall'art. 3 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

«Art. 105-bis (*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale*). — 1. Nelle zone di cui all'art. 105, l'interessato presenta la richiesta di autorizzazione alla struttura regionale competente.

2. La struttura regionale competente verifica i progetti delle opere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

3. La verifica sui progetti, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, è svolta considerando:

a) l'idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;

b) il rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni realizzate in zona sismica;

c) la congruità degli elementi strutturali e dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è comunicata al richiedente ed al comune subito dopo il rilascio.

5. Avverso il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 4, è ammesso il ricorso gerarchico al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

6. Il ricorso gerarchico può essere presentato entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'autorizzazione, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Salvo quanto previsto al comma 10, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti le quali comportino mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.

8. Salvo quanto previsto al comma 10, le varianti che non comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti e che, nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario presentato, sono assoggettate al mero preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

9. Per varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti si intendono quelle, individuate con il regolamento di cui all'art. 117, che producono una significativa modifica al comportamento strutturale del progetto originario.

10. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 117, è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che, nel corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario presentato alla struttura regionale competente.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 105-ter alla legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 105-bis della legge regionale n. 1/2005, introdotto dall'art. 4 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

«Art. 105-ter (*Verifiche nelle zone a bassa sismicità*). — 1. Fermo restando l'obbligo dei titoli abilitativi all'intervento edilizio, nelle zone, classificate ai sensi degli atti di cui all'art. 96, commi 2 e 3, a bassa sismicità non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso scritto, con contestuale deposito del progetto, alla struttura regionale competente.

2. L'obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto di cui al comma 1 sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori si intenda apportare al progetto originario depositato.

3. Nelle zone di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, effettua attività di vigilanza e verifica, sia dei progetti che dei lavori in corso o ultimati mediante il metodo a campione, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

4. Qualora i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione abbiano ad oggetto opere di carattere strategico e rilevante, i progetti sono assoggettati obbligatoriamente a verifica.

5. Le opere di carattere strategico e rilevante da assoggettare alla verifica obbligatoria sono individuate mediante deliberazione della giunta regionale.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 105-quater alla legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005, introdotto dall'art. 5 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

«Art. 105-quater (*Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche della struttura regionale*). — 1. Nelle zone a bassa sismicità gli uffici rilasciano un attestato per l'avvenuto deposito dei progetti verificando la completezza degli elaborati.

2. L'attestato per l'avvenuto deposito è rilasciato se al preavviso di cui all'art. 105-ter è allegato:

- a) il progetto, in triplice copia e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
- b) la dichiarazione di cui all'art. 107;
- c) la relazione di calcolo asseverata dal progettista;
- d) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 105-quinquies, comma 2.

3. Il progetto allegato al preavviso deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la presentazione del progetto nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, se effettuata dal costruttore.

5. Il campione da assoggettare alle verifiche di cui all'art. 105-ter, comma 3 è scelto, mensilmente, nella misura del 10 per cento dei preavvisi pervenuti nello stesso periodo, mediante sorteggio.

6. È fatta salva la possibilità di differenziare, con il regolamento di cui all'art. 117, la misura percentuale di campione da assoggettare a verifica in base alla valutazione del maggiore o minore grado di sismicità.

7. Il sorteggio avviene entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto l'esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura.

8. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 117, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 105-quinquies alla legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 105-quater della legge regionale n. 1/2005, introdotto dall'art. 6 della presente legge è inserito il seguente articolo:

«Art. 105-quinquies (*Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti*). — 1. Dal 1° ottobre 2006, per l'istruttoria della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 105 è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell'attività istruttoria svolta dalla istruttoria regionale competente, nella misura indicata nella tabella allegata A della presente legge.

2. Dal 1° ottobre 2006, per l'istruttoria dei progetti assoggettati a deposito di cui all'art. 105-ter è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell'attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente, nella misura indicata nella tabella allegata A della presente legge.

3. Le modalità secondo cui effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 1 dell'art. 106 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui agli articoli 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105-ter e 105-quater, nonché a tutte le prescrizioni di cui ai decreti ministeriali previsti dall'art. 96.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 107 della legge regionale n. 1/2005

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 107 della legge regionale n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) che gli elaborati progettuali possiedano i requisiti di completezza specificati dal regolamento di cui all'art. 117;».

2. Il comma 3 dell'art. 107 è abrogato.

«Art. 9-bis (*Modifiche all'art. 108 della legge regionale n. 1/2005*). — 1. Il comma 4 dell'art. 108 della legge regionale n. 1/2005, è sostituito dal seguente:

“4. La relazione di cui al comma 3 è depositata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori relativi alla struttura, presso la struttura regionale competente”».

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 110 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 110 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

Art. 11.

Abrogazione dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 111 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche all'art. 115 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 115 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. I tecnici delle strutture regionali, provinciali e comunali, tutti gli agenti giurati a servizio delle province e dei comuni nonché ogni altro soggetto tenuto a compiti di vigilanza sulle costruzioni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, nelle zone sismiche individuale ai sensi dell'art. 96, abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 105 ovvero 105-ter.

2. I tecnici della struttura regionale competente devono accertare altresì che le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedano in conformità con le disposizioni del presente capo.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 117 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 117 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 117 (Regolamento). — 1. Sono approvati uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti dal presente capo.

2. Il regolamento ovvero i regolamenti di cui al comma 1 individuano in particolare:

a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati al progetto;

b) le modalità di presentazione dei progetti concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell'art. 105-ter;

c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;

d) le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell'art. 105-bis, comma 9;

e) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità da non assoggettare al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

f) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatorio ai sensi dell'art. 105-ter, commi 4 e 5;

g) la dimensione del campione e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;

h) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 118 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 118 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 118 (Rilascio dei permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria nelle zone sismiche). — 1. Ai fini dell'accertamento di conformità in sanatoria di cui all'art. 140, il progettista:

a) richiede preventivamente l'autorizzazione per le opere situate nelle zone sismiche secondo le disposizioni del presente capo ovvero effettua il deposito del progetto nelle zone a bassa sismicità;

b) effettua il deposito della certificazione del rispetto delle norme tecniche di cui al presente capo, nonché il deposito del certificato di collaudo laddove richiesto dalla normativa vigente.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 143 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 143 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 143 (Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del Titolo VI, Capo V). — 1. Ove non soggette a sanzioni penali, le violazioni delle norme contenute nel Titolo VI, Capo V sono passibili di sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 5000,00.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente.»

Art. 16.

Inserimento dell'art. 206-bis alla legge regionale n. 1/2005

1. Dopo l'art. 206 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 206-bis (Disposizioni transitorie relative al Titolo VI, Capo V). — 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 117 si applicano le disposizioni contenute nella decisione della giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 (legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 - Disposizioni agli uffici regionali del genio civile circa il deposito dei progetti e le modalità di controllo) e nella deliberazione del consiglio regionale 1° febbraio 1983, n. 75 (legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 - Criteri per la scelta del campione da sottoporre a controllo), in quanto compatibili con la presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 117, le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili con la presente legge, si applicano anche con riferimento agli interventi da autorizzare ai sensi dell'art. 105. In particolare si fa riferimento a tali disposizioni:

a) per le modalità di presentazione dei progetti relativi alle opere da autorizzare ai sensi dell'art. 105;

b) per l'indicazione degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di autorizzazione.

3. Fino alla data di entrata in vigore della deliberazione di cui all'art. 105-ter, comma 5 resta in vigore la deliberazione della giunta regionale 16 giugno 2003, n. 604.»

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 210, comma 4-bis della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 4-bis dell'art. 210 della legge regionale n. 1/2005 è abrogato.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Le entrate di cui all'art. 7 sono stimate in euro 2.410.500,00 annui. Per l'anno 2006 esse sono iscritte in bilancio, alla UPB di entrata n. 322 «Proventi diversi» al momento e nella misura del loro effettivo accertamento; a partire dall'esercizio 2007 esse sono previste alla UPB di entrata n. 322 con legge di bilancio.

2. Gli oneri per la prima applicazione della presente legge, assunti anche in deroga all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), sono stimati in euro 600.000,00 per il 2006 ed in euro 1.200.000,00 per il 2007 a valere sugli stanziamenti della UPB n. 711 «Funzionamento della struttura regionale - spese correnti» del bilancio di previsione annuale e pluriennale a legislazione vigente.

3. Al bilancio di previsione 2006 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2006

In diminuzione:

UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per euro 600.000,00;

In aumento:

UPB n. 711 «Funzionamento della struttura regionale spese correnti», per euro 600.000,00.

Anno 2007

In diminuzione:

UPB n. 741 «Fondi spese correnti», per euro 1.200.000,00;

In aumento:

UPB n. 711 «Funzionamento della struttura regionale spese correnti», per euro 1.200.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19.

Termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 117 della legge regionale n. 1/2005

1. Il regolamento ovvero i regolamenti di cui all'art. 117 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dall'art. 13 della presente legge, sono emanati entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale n. 88/1982 è abrogata, salvo quanto disposto dall'art. 21, comma 2.

Art. 21.

Norme finali e transitorie

1. Gli articoli 105, 105-bis, 105-ter e 105-quater, come modificati o introdotti dalla presente legge, non si applicano alle varianti in corso d'opera di qualunque tipologia, concernenti progetti già depositati alla data del 10 maggio 2006.

2. Alle varianti di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui alla legge regionale n. 88/1982.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (B.U.R.T.).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 giugno 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2006.

(Omissis).

06R0390

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2006, n. 5.

Disciplina generale delle attività commerciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali.

2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore;

c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;

d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle città e dei territori;

e) favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese;

f) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata;

g) favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'art. 36, che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione; possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e le associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;

h) per l'emanazione degli atti attuativi della presente legge la previa consultazione delle parti sociali: associazioni dei consumatori, delle imprese, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

i) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori;

l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

4. La Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi, adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:

a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;

b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;

e) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;

d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;

e) realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.

Art. 2.

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513-bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.

3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;

b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;

c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.

6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.

TITOLO II

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Capo I

COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Art. 3.

Definizioni

1. Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4.

2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale; l'esercizio di tale attività è disciplinato dall'art. 4.

3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita.

4. La galleria è lo spazio di passaggio tra gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale nella quale è vietata ogni forma di vendita.

5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.

6. La superficie di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti. L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento del centro commerciale deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti; per l'attivazione di questi ultimi deve essere rilasciata apposita autorizzazione subordinata alla prima e le relative autorizzazioni non possono essere trasferite al di fuori dello stesso centro commerciale.

7. La variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare è soggetta al procedimento per le nuove istanze.

8. Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori. Tali attività sono soggette a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale per le società, nonché, per gli spacci interni ed i distributori automatici, al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e il settore merceologico.

9. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non opera per la vendita di:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli da riscaldamento, combustibili;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio e relativi accessori;
- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- materiale per l'edilizia, legnami.

Art. 4.

Tipologie di esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata:

- la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e il settore merceologico;
- il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e di agibilità dei locali;
- l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a:

- 800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
- 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;

c) 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;

d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all'art. 8.

4. La superficie di vendita, che ha ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobili, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l'edilizia e similari), è computata nella misura di:

un ottavo della superficie lorda parcabile quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2;

un terzo della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore a 6.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3.

5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10, previo parere favorevole di una conferenza di servizi composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La conferenza si svolge in seduta pubblica, presso la sede della Regione, e ad essa partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni con termini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative e delle associazioni sindacali dei lavoratori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra provincia, la conferenza ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

6. L'istanza per l'apertura di una grande struttura di vendita deve essere inviata contemporaneamente a Regione, provincia e comune. Quest'ultimo svolge l'istruttoria nel termine di trenta giorni, salvo richieste d'integrazioni per non più di una volta e per un ulteriore termine di trenta giorni, e nei successivi sessanta giorni convoca la conferenza di servizi. La data di svolgimento deve essere concordata tra Regione e comune e non può svolgersi prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria. I lavori della conferenza devono svolgersi in un termine massimo di sessanta giorni.

7. Non si procede a convocazione qualora la Regione respinga l'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione. Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato al soggetto istante, al comune e alla provincia.

Art. 5.

Orari di vendita

1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22, per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

3. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.

4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. La deroga è ammessa nel mese di dicembre, nonché per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. I comuni, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e fatto salvo quanto previsto nel presente comma, possono prevedere turni obbligatori di apertura degli esercizi insediati nel proprio territorio. Per i procedimenti di cui al presente comma devono essere sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

6. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate, il comune può consentire - nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini - l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro, nonché l'apertura domenicale e festiva.

7. Tutti gli esercizi al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

Art. 6.

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 7.

Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite per rinnovo locali e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nelle fattispecie si applicano i criteri di cui all'art. 6, con specifica indicazione del prezzo originale, del prezzo scontato e del ribasso effettuato.

2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione o cessione dell'attività la persona fisica o la persona giuridica cedente non può riattivare negli stessi locali alcun esercizio commerciale dello stesso settore merceologico per un periodo di dodici mesi.

3. A tutela della concorrenza, la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale.

4. Le vendite promozionali relative al settore non alimentare sono ammesse per non più di trenta giorni e per non più di due volte all'anno; possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziale e finale, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio, il soggetto titolare dell'impresa.

5. Le vendite straordinarie, eccetto quelle di liquidazione per cessazione o cessione d'attività, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione.

6. I termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di commercio, sentite le associazioni dei commercianti, dei consumatori e dei comuni.

7. Le vendite di liquidazione per rinnovo locali possono essere effettuate per non più di una volta all'anno; sono soggette agli obblighi di cui al comma 4 e comportano la successiva chiusura obbligatoria dell'esercizio per almeno trenta giorni.

Art. 8.

Programmazione urbanistico-commerciale

1. La giunta regionale adotta, su proposta degli assessori regionali competenti in materia di commercio e di urbanistica, i criteri di urbanistica commerciale sulla base dei seguenti principi:

a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1;

b) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva dei centri urbani, nelle zone interne, rurali e montane, con particolare riguardo ai centri minori;

c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità dei comuni, la rivitalizzazione dei centri urbani, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane sottoutilizzate, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche attraverso l'integrazione fra attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e attività ricreative;

d) favorire lo sviluppo del commercio nelle aree di valore storico, archeologico, ambientale e turistico;

e) individuare linee generali per favorire lo sviluppo dei centri commerciali naturali;

f) promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di spopolamento.

2. I comuni, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al comma 1 e nei limiti di discrezionalità da essi concessi, adottano il proprio programma di urbanistica commerciale. La mancata adozione di atti comunali non costituisce motivo di sospensione o rigetto delle istanze relative a: nuove aperture, variazione del settore merceologico, trasferimenti o ampliamenti di esercizi commerciali.

3. Fino all'adozione degli atti comunali, nonché in caso di adozione contrastante con i criteri regionali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni della giunta regionale, comprese quelle di cui all'art. 19. Gli uffici comunali provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.

4. Per i procedimenti di cui al presente articolo sono sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e dei sindacati dei lavoratori.

Art. 9.

Competenze comunali

1. I comuni stabiliscono, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 8, la localizzazione della funzione commerciale nel proprio territorio e adottano un regolamento sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

2. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposito permesso o autorizzazione edilizia, l'istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. Il comune predispone contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti, edilizio e commerciale, e il rilascio di concessione e autorizzazione è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale.

Art. 10.

Piano regionale per le grandi strutture di vendita

1. L'assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'elaborazione del piano regionale per le grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di commercio).

Art. 11.

Criteri di priorità

1. Successivamente alla pubblicazione del piano regionale per le grandi strutture di vendita, nel caso di domande concorrenti per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita, la giunta regionale provvede all'emanazione di un bando che tenga conto dei seguenti criteri:

- a) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura;
- b) numero totale di occupati nella struttura;
- c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
- d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto ambientale;
- e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti;
- f) spazi per la promozione e la vendita di prodotti sardi;
- g) impegno al rispetto degli accordi sindacali a livello nazionale e territoriale;
- h) allocazione lungo le direttrici infrastrutturali della Sardegna e nelle aree economicamente disagiate.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per tutte le violazioni previste in materia di commercio la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è delle amministrazioni comunali nel cui territorio esse hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti.

2. È trasferita ai comuni la competenza all'irrogazione di tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione.

3. Sono trasferiti ai comuni competenti i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi dall'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Centri, di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di assistenza tecnica promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati, contributi per l'istituzione e la gestione, anche in forma consortile, di centri di assistenza tecnica alle imprese. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento.

2. I centri di assistenza tecnica svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia d'innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al presente articolo allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

4. Le spese previste per l'istituzione e la gestione dei centri di assistenza tecnica sono valutate per l'anno 2006 in euro 200.000 (UPB S07.046).

Capo II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 14.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità; composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- h) per posteggio libero, il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

Art. 15.

Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. La giunta regionale emana le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Determina altresì gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza del sindaco nel fissare i medesimi.

13. La giunta regionale, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabilisce, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività e del numero dei posteggi liberi nei mercati, per l'istituzione, la soppressione o lo sposta-

mento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabilisce, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime, prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive e delle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato isolano.

14. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, provvede all'emanazione delle disposizioni d'attuazione previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio della competente commissione consiliare e dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, quelle relative al termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

17. In caso di inerzia da parte del comune, l'assessore regionale competente in materia di commercio provvede, in via sostitutiva, adottando le norme necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 16.

Norme a tutela delle zone rurali

1. Al fine di valorizzare e salvaguardare l'esercizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate sui posteggi.

Capo III

S A N Z I O N I

Art. 17.

Sospensioni e revoche

1. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

2. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4, qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, quando si tratti di medie strutture di vendita, salvo eventuale proroga, per uguale periodo, in caso di comprovata necessità;
- b) non inizi l'attività entro ventiquattro mesi qualora si tratti di grandi strutture di vendita, salvo eventuale proroga, per uguale periodo, concessa previo parere vincolante dall'assessorato regionale competente in materia di commercio in caso di comprovata necessità;
- c) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- d) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 2;

e) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

3. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta per le medie e le grandi strutture di vendita ovvero, nel caso di esercizio di vicinato, del mancato rispetto del comma 2 dell'art. 4. La chiusura è disposta anche nel caso di ampliamento abusivo dell'esercizio.

4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.

Art. 18.

Sanzioni pecuniarie

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 3 e all'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.

5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.

7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Disciplina transitoria

1. Per le parti non contrastanti con la presente legge o con i successivi provvedimenti regionali, d'attuazione, si applicano le disposizioni statali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni. L'assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all'emanazione di circolari per la corretta applicazione della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi si applicano, per le parti non contrastanti con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché la normativa statale e regionale non contrastante con la presente legge. L'abaco delle compatibilità, di cui alla medesima deliberazione, si applica per la parte non contrastante con le disposizioni della presente legge.

3. Fino all'emanazione di nuove disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche si applica il decreto del presidente della giunta regionale 15 marzo 1995, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali mantengono piena validità. I comuni competenti per territorio provvedono alle successive modifiche e variazioni.

TITOLO III

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 20.

Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

2. La presente legge si applica alla somministrazione al pubblico e alla somministrazione negli spacci interni.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti attribuiti ai vari organismi, statali e locali, in materia di pubblica sicurezza.

Art. 21.

Tipologie degli esercizi aperti al pubblico

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di somministrare tutti i prodotti di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.

3. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui al comma 1.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Art. 22.

Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove un processo di programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extradomestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, fissa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

3. Nei successivi sei mesi i comuni, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, provvedono alla programmazione delle attività di somministrazione di cui al presente articolo. Trascorso il suddetto termine, e fino all'adozione degli atti comunali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2. I comuni provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.

4. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata

esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico di cui all'art. 24;

c) nelle attività soggette alle particolari disposizioni di cui all'art. 25;

d) nelle attività svolte in forma temporanea.

5. I comuni, nello stabilire le condizioni di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree o oggetto di deroga ai sensi della vigente normativa.

6. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centotanta giorni, per ciascun anno solare.

7. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2, nonché delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'art. 22. Il rilascio dell'autorizzazione avviene, inoltre, in subordine all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'interno. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

3. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

4. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 24.

Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico

1. Costituiscono attività di somministrazione non aperte al pubblico le attività destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone. Per tali attività si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 34.

2. L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2;

b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

c) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

3. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

4. La somministrazione nei circoli privati è ammessa, con le disposizioni del presente articolo, a condizione che sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore degli iscritti ai circoli. Nella comunicazione di cui al comma 2 i circoli debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.

Art. 25.

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 le attività disciplinate dal presente titolo svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno.

2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione degli articoli 22 e 23:

a) le attività di somministrazione di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

b) le attività di somministrazione di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), e alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Art. 26.

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

Art. 27.

Disposizioni per i distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 22 e 23.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.

Art. 28.

Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.

2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

3. Resta inteso che l'esercizio delle attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

4. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo. La pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 29.

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.

3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività è soggetto a previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 30.

Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annuali o stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Nelle autorizzazioni stagionali, di cui al comma 6 dell'art. 22, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, in corso d'anno, l'esercizio dell'attività.

3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 26 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.

Art. 31.

Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 23 sono revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.

Art. 32.

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune.

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 33.

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 34.

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 35.

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 23 e 24 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 32 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 34 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.

5. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.

7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

8. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

9. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4, qualora il titolare:

a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, salvo eventuale proroga per un uguale periodo in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 2.

10. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta.

TITOLO IV

INCENTIVI A FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI

Art. 36.

Incentivi

1. Al fine di rivitalizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dell'utenza, ai centri commerciali naturali di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2005 sono concessi, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, contributi fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di programmi annuali di promozione.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente in materia di commercio, adotta, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, apposite direttive al fine di disciplinare le tipologie di spesa ammissibili per l'attuazione del programma di cui al comma 1.

4. Il programma annuale di spesa è approvato, sulla base delle domande presentate, dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di commercio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

5. Dopo l'art. 8 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Valorizzazione dei centri urbani*). — 1. Nell'ambito della disciplina comunitaria «*de minimis*» sono finanziate la costituzione e le iniziative dei centri commerciali naturali - di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 - tese alla valorizzazione dei centri urbani.»

6. Le spese previste per l'attuazione del comma 1 sono valutate in euro 1.000.000 annui (UPB S07.046).

Art. 37.

Priorità per le agevolazioni

1. In ordine ai criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 9 del 2002, hanno diritto di priorità le piccole e medie imprese commerciali naturali di cui all'art. 1.

2. Le imprese artigiane, comprese quelle che aprono punti di assistenza, che fanno parte del centro commerciale naturale, compatibili secondo le normative vigenti con l'insediamento nelle zone urbane, hanno diritto di priorità per le agevolazioni previste dalla normativa regionale di settore.

Art. 38.

Interventi a favore dei comuni

1. Per l'anno 2006, a valere sulla misura 5.1 (Politiche per le aree urbane) del Complemento di programmazione 2000/2006, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento è riservata ai comuni per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana dei siti in cui insistono i centri commerciali naturali di cui al presente titolo.

2. Hanno priorità i comuni che, d'intesa con i titolari dei centri commerciali naturali, prevedano, nei progetti di riqualificazione, opere di supporto agli stessi.

3. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 15.000.000.

4. L'attuazione del presente articolo è subordinata alla conseguente modifica del Complemento di programmazione 2000-2006.

Art. 39.

Centri polifunzionali

1. Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi d'interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Rapporto annuale

1. L'assessorato regionale competente in materia di commercio predisponde, d'intesa con l'Osservatorio economico regionale, la redazione annuale di un rapporto sull'andamento dei prezzi e dei consumi, sull'entità e l'efficacia delle reti distributive.

2. Il rapporto è presentato alle associazioni di categoria ed inviato al consiglio regionale.

Art. 41.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 16.200.000 per l'anno 2006 ed in euro 1.000.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte:

a) quanto ad euro 1.200.000 (200.000 per l'anno 2006, relativi all'art. 13 e 1.000.000 per l'anno 2006 e successivi, relativi all'art. 36) con le disponibilità sussistenti in conto della UPB S07.046 dello stato della spesa dell'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;

b) quanto ad euro 15.000.000, relativi all'art. 38, per l'anno 2006 con quota parte, ai sensi dell'art. 3, delle risorse previste per lo stesso anno dalla misura 5.1 del Complemento di programmazione 2000/2006.

Art. 42. <i>Attuazione della presente legge</i> 1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di commercio e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei commercianti, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, emana norme per l'attuazione della presente legge. 2. Le deliberazioni della giunta regionale entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. Art. 43. <i>A b r o g a z i o n i</i> 1. È abrogata la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, ad esclusione degli articoli 33, 34, 35 e 36.	2. È abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge. 3. È abrogato il comma 26 dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6. La presente legge sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 18 maggio 2006 SORU 06R0412
---	--

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUG-035) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 9 0 2 *

€ **2,00**